



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

RICCARDO ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
22	24/02/2026	208	02	02

Oggetto:

Ordinanza Ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 ss.mm.ii. e art. 8 L.R. 13/83 per la mancata iscrizione dell'impresa artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge quadro per l'artigianato 8/8/1985, n. 443, detta disposizioni in materia di imprese artigiane e, in particolare, all'art. 5 prevede che tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 "sono tenute ad iscriversi" all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- l'art. 16 della legge regionale 14/10/2015, n. 11, ha disposto, tra l'altro, al comma 3 che le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 443/1985 debbano essere annotate, in luogo del soppresso Albo provinciale delle imprese artigiane, nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 2 del predetto art. 16;
- l'art. 6 della legge regionale 8/8/2016, n. 22, ha aggiunto all'art. 16 della L.R. 11/2015 i commi 7 bis e 7 ter, i quali prevedono le sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana, e in particolare: - il comma 7 bis prevede che ai trasgressori delle disposizioni di cui al sopra indicato art. 16 la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10/01/1983 n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati); - il comma 7 ter dispone la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio;
- la legge 24/11/1981 n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la legge regionale 10/01/1983 n.13 reca "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti da essa delegati o subdelegati";

PREMESSO ALTRESÌ che

- con PV n. 7 del 07/06/2024, elevato a carico della Sig.ra ****OMISSIS***, nata a ***OMISSIS*** il **OMISSIS* e residente in ***OMISSIS** alla *****OMISSIS***** C.F. *****OMISSIS****, identificata mediante carta d'identità n. *OMISSIS*, il Comando di Polizia Municipale della Città di Casoria, a seguito di sopralluogo effettuato in ***OMISSIS** alla via *****OMISSIS***** in data 7/06/2024, ha accertato che il trasgressore svolgeva presso la propria residenza l'attività artigianale di sarta e piccoli aggiusti senza aver mai presentato l'iscrizione alla camera di commercio;
- tale condotta veniva ritenuta in violazione dell'art. 16 della L.R. Campania n. 11 del 14 ottobre 2015, sanzionata dal comma 7-bis e 7 ter del medesimo articolo. Gli accertatori procedevano, pertanto, alla contestazione della violazione nei confronti del predetto trasgressore, in qualità di esercente l'attività artigianale di sarta, operante presso la sua abitazione in ***OMISSIS** alla via*****OMISSIS***** in maniera abusiva; disponevano, altresì, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio;
- il trasgressore veniva avvisato che la violazione accertata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.400,00 e che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, pari alla terza parte del massimo edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, per un importo complessivo di euro 800,00, somma di competenza della Regione Campania. In sede di contestazione, il trasgressore nulla ha dichiarato;

CONSIDERATO che

- l'infrazione è stata regolarmente contestata alla parte ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981, secondo quanto indicato nel provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa e in tutti gli atti presupposti da esso richiamati, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati;

RILEVATO che

- la sig.ra ****OMISSIS*** non ha presentato scritti difensivi ex art. 18 legge 689/1981, né richiesta di audizione personale;
- il trasgressore non ha effettuato il pagamento della suddetta sanzione amministrativa in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla notifica della violazione,
- al tempo dell'accertamento condotto dagli Agenti, la sig.ra ****OMISSIS*** svolgeva l'attività contestata in assenza della iscrizione nel Registro delle imprese – Sezione speciale, in violazione della normativa di settore;
- il trasgressore non ha provveduto a regolarizzare, ai sensi della legge 443/1985 e della L.R. 11/2015, lo svolgimento dell'attività contestata con PV n.7 del 7/6/2024, come si evince dalla visura camerale estratta dal Registro delle imprese effettuata in data 14/02/2026;
- il trasgressore non ha provveduto all'oblazione della sanzione irrogata con PV n.7 del 7/6/2024;
- alla data odierna non sono venute meno le ragioni che, in assenza di annotazione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, conducono all'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, come disposto dall'art. 16, comma 7-ter, della L.R. 11/2015;
- persistono i presupposti della contravvenzione accertata, e non risulta che siano venute meno le condizioni di fatto e di diritto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che

- la D.G.R. n. 1130/E del 09/03/1993, in attuazione dell'art. 8 della L.R. 13/1983, stabilisce i criteri per la gradualità delle sanzioni, specificando che, nel caso in cui l'infrazione sia stata contestata per la prima volta senza che il trasgressore abbia dimostrato di aver provveduto a sanare l'adempimento, la sanzione è determinata in lit. 2.000.000, equivalenti a € 1.032,91;

RITENUTO che

- sussistano pertanto, alla luce di quanto sopra, i presupposti per procedere all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e dell'art. 8 della L.R. 13/1983;
- sussistano altresì, in ragione di quanto sopra, i presupposti per procedere alla sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio, come disposto dall'art. 16, comma 7-ter, della L.R. 11/2015;
- ai fini della graduazione delle sanzioni applicabili, occorre fare riferimento ai criteri contenuti nella D.G.R. n. 1130/E del 09/03/93, determinando la sanzione nel pagamento della somma di € 1.032,91;

VISTO

- la legge n. 689/1981;
- la L.R. n. 13/1983;
- la legge n. 443/1985;
- la legge n. 241/1990;
- la L.R. n. 11/2015;
- la L.R. n. 22/2016;

RICHIAMATO

- la L.R. n. 6 del 15/05/2024 avente a oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale", che ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali, facendo confluire le competenze della UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" nella UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato,

Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie” nell’ambito “Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati” della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;

- il D.P.G.R.C. n. 220/2025 che in attuazione della D.G.R. n. 589/2025 ha conferito l’incarico dirigenziale della UOS 208.02.02 “Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie” al dott. Riccardo Roccasalva. Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato di cui alla legge 443/1985 e alla legge 122/1992.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo- Tutela dei consumatori”, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

legge - per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, di procedere all’irrogazione della sanzione amministrativa a carico della Sig.ra ****OMISSIS***, nata a ***OMISSIS*** il **OMISSIS* e residente in ***OMISSIS** alla *****OMISSIS***** C.F. *****OMISSIS*****, per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, di pagare la somma di € 1.032,91 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, oltre la somma di € 10,65 per spese di notifica ai sensi della legge 890/1982, per un totale di € 1.043,56;

- di procedere, altresì, all’irrogazione della sanzione accessoria della cessazione dell’attività abusiva con la chiusura dell’esercizio, così come prevista dall’art. 16, comma 7 ter, della L.R. 11/2015;

- di procedere alla materiale verifica della chiusura dell’attività mediante accertamento dei verbalizzanti, che avranno cura di predisporre apposito verbale, dandone tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio.

Pertanto

ORDINA

- alla Sig.ra ****OMISSIS*****, come sopra generalizzata, di pagare la somma di € 1.032,91 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, oltre la somma di € 10,65 per spese di notifica ai sensi della legge 890/1982, per un totale di € 1.043,56;

- la sanzione accessoria della cessazione dell’attività abusiva con la chiusura dell’esercizio, così come prevista dall’art. 16, comma 7 ter, della L.R. n. 11/2015;

- agli accertatori verbalizzanti di verificare la materiale chiusura dell’attività, predisponendo apposito verbale e dandone pronta comunicazione allo scrivente Ufficio.

INGIUNGE

al trasgressore, come sopra generalizzato, di versare la somma di € 1.043,56 (millequarantatre/cinquantasei) secondo le modalità indicate nell’avviso di pagamento MyPay precompilato, allegato al presente decreto.

Ai sensi dell’art. 26 della legge 689/1981 si potrà disporre, su richiesta dell’interessata che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili, fermo restando che in ogni momento il pagamento potrà essere estinto mediante un unico versamento.

Decorso inutilmente il termine, anche per una sola rata, l'obbligata è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

L'istanza di rateizzo dovrà essere presentata a mezzo pec all'indirizzo: uffici sanzioni@pec.regione.campania.it.

Qualora il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 giorni dalla notifica del PV, e per problemi tecnici l'attestazione di pagamento non fosse pervenuta presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile. La UOS 208.02.02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il presente atto costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981, e che avverso il presente atto è ammessa opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 della legge 689/1981 e 6 e sgg. del D.Lgs. 150/2011, entro trenta giorni (sessanta in caso di residenza all'estero) dalla notificazione della presente ordinanza innanzi al Giudice Ordinario competente, da individuarsi nel Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'efficacia esecutiva può essere sospesa nei casi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 150/2011.

La presente vale quale interruzione dei termini ai sensi dell'art. 2934 del Codice civile.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento, si procederà alla riscossione del relativo importo mediante esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981 e dell'art. 12 della L.R. 13/1983. L'eventuale opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento di esecuzione forzata.

DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA

Si dispone che il presente atto venga notificato alla Sig.ra ****OMISSIS****, nata a ***OMISSIS*** il **OMISSIS* e residente in ***OMISSIS** alla *****OMISSIS*****
OMISSIS, a mezzo raccomandata, garantita A/R dal corriere postale regionale che provvederà a compilare la ricevuta di avvenuta consegna.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Anna Coppola, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966935 Pec: uffici sanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Anna Coppola in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara: che ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della Campania, sono state rese con nota prot. 462842 del 22.09.2025 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale.
- al Comando di Polizia Municipale di Casoria, a mezzo pec all'indirizzo: polizia.locale@pec.comune.casoria.na.it.

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Anna Coppola
(Firma autografa omessa ai
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.
39/1993)

DOTT. RICCARDO ROCCASALVA
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa